



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5485/2022** promossa da:

██████████ con il patrocinio dell'avv. GALLUCCI MICHELE, elettivamente domiciliato in Via Bertolotti, 7 TORINO presso il difensore avv. GALLUCCI MICHELE

RICORRENTE

contro

██████████

CONVENUTO

Il Giudice dott. Alberto La Manna,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/04/2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ritualmente notificato ██████████ conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 700 cpc ██████████ chiedendo di ordinarsi alla convenuta di procedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla centrale rischi effettuata il 13.11.2022. Deduceva, in particolare, di avere acceso in data 27.3.1998 rapporto di conto corrente di corrispondenza contraddistinto dal n° ██████████ sul quale sono stati concessi affidamenti dapprima per un importo pari ad € 24.000,00 (in data 20.8.2004) e, successivamente, per complessivi € 40.000,00 come da lettera di apertura di credito del 20.1.2010; che il 22.9.2020 veniva richiesta ex art. 119 TUB alla banca la documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto in oggetto che veniva evasa solo in data 8.3.2021; che in data 1.10.2020 veniva inoltrata domanda di mediazione in relazione alla contestazioni della ricorrente relativa alla illegittima applicazione di anatocismo e CMS nel rapporto in oggetto; che la mediazione si concludeva con esito negativo per mancata adesione dell'istituto bancario; che, ciononostante, nel marzo 2021 la ██████████ formulava proposta transattiva alla banca al fine di procedere consensualmente ad una rettifica del saldo dare-avere; che la

proposta transattiva non veniva accettata; che con raccomandata 29.10.2021 la banca informava la società nonché i fidejussori [REDACTED] della revoca degli affidamenti concessi intimando il pagamento della somma complessiva pari ad € 45.560,37; che tale comunicazione veniva riscontrata manifestando nuovamente la volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa sulla vicenda in questione; che in data 13.1.2022 [REDACTED] effettuava segnalazione a sofferenza della [REDACTED] che con raccomandata datata 13.1.2022, spedita il 3.3.2022 e ricevuta il 9.3.2022 la banca informava la [REDACTED] di avere proceduto alla segnalazione. Contestava la legittimità della segnalazione sotto un duplice profilo: in primo luogo lamentava la violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto non essendo stata effettuata la preventiva, in secondo luogo lamentava la mancanza del presupposto sostanziale, ovvero una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparata ad una situazione di insolvenza, laddove nel caso in esame era stata sollevata una eccezione di inadempimento in relazione alla violazione delle disposizioni in materia di capitalizzazione degli interessi per cui non può ravvisarsi nel caso di specie una ipotesi di inadempimento colposo; che, in merito al periculum, la trasmissione al sistema di un dato difforme dalla realtà può costituire un pregiudizio irreparabile in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Nessuno si costituiva per la convenuta.

All'udienza del 28.4.2022 il Giudice riservava la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Sotto il profilo del fumus parte ricorrente afferma l'illegittimità della segnalazione in ragione della mancata comunicazione dell'imminente segnalazione e della mancanza dei presupposti sostanziali per la segnalazione medesima attesa la mancata valutazione della situazione finanziaria complessiva della ricorrente in particolare alla luce del fatto che il credito in relazione al quale è stata operata era oggetto di contestazione in merito alla illegittima applicazione di anatocismo e CMS.

In merito al secondo aspetto di rileva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte *“la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una*

grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (Cass. 9.7.2014 n. 15609).

La stessa Corte afferma, quindi, che *"in tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo fraposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento"* (Cass. 9.2.2021 n. 3130).

Si afferma ancora nella giurisprudenza di merito il principio in base al quale non è lecita la segnalazione a sofferenza di un credito contestato qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza (Tribunale Como 10.10.2016).

Alla luce di tali principi va evidenziato come nel caso di specie, ben prima dell'avvenuta revoca degli affidamenti avvenuta il 27.10.2021 (doc. 15) per una esposizione di € 45.560,37, la parte ricorrente aveva invitato la banca ad addivenire ad una rettificazione del conto che tenesse conto delle invalidità derivanti dall'illegittima applicazione di anatocismo e commissioni non previste. In particolare, è documentato l'invito alla mediazione operato già nell'ottobre del 2020, invito respinto dalla banca la quale sosteneva di avere sempre correttamente operato in conformità alla disciplina al tempo vigente (doc. 13). Ancora successivamente alla revoca degli affidamenti veniva ribadita la contestazione da parte della ricorrente per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici (doc. 16).

Emerge, pertanto, come ancor prima della revoca degli affidamenti la parte ricorrente, oltre ad avere richiesto la documentazione ex art. 119 TUB, avesse contestato la correttezza del saldo del conto denunciando le invalidità sopra evidenziate in merito al calcolo degli interessi e delle commissioni a giustificazione del proprio inadempimento.

Sulla base dei principi sopra richiamati espressi tanto dalla giurisprudenza di merito che dalla Suprema Corte deve quindi valutarsi se l'inadempimento della ricorrente fosse giustificato in relazione alla non manifesta infondatezza secondo una valutazione "ex ante" delle eccezioni opposte alla banca relative alle invalidità del contratto e se, pertanto, tale inadempimento debba essere valutato o meno quale sintomo di una situazione patrimoniale deficitaria tale da giustificare la segnalazione.

Sotto tale profilo, sulla base della documentazione prodotta, non può ritenersi manifestamente infondata la doglianza della ricorrente in particolare con riferimento alla denunciata violazione delle disposizioni in materia di anatocismo.

In merito all'anatocismo, infatti, la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (*ex multis* Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).

Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120 T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:

- a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c
- b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale
- c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000

L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR. Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.

Secondo la tesi prevalente invece a seguito di tale pronuncia l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR 9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto 30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n.. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015).

Nel caso di specie il contratto in esame risulta essere stato stipulato nel 1998 per cui dovrebbe essere eliminata la capitalizzazione fino a nuovo contratto che preveda la capitalizzazione secondo le disposizioni della delibera CICR mentre nel contratto di apertura di credito del 2010 a fronte della previsione della capitalizzazione trimestrale non vi è alcuna indicazione dei tassi creditori.

Tali elementi consentono di ritenere che effettivamente la contestazione sollevata dalla parte attrice, quantomeno con riferimento alla illegittima applicazione di anatocismo, tenuto conto del fatto che si è determinata una situazione di scoperto del conto, non possa ritenersi manifestamente infondata e che, quindi, l'inadempimento sia giustificato alla luce dell'invalidità denunciata sì da non potersi

valutare lo stesso quale sintomo di una situazione di insolvenza. Deve, pertanto, ritenersi, ad una valutazione sommaria quale quella richiesta in fase cautelare, che la segnalazione a sofferenza della ricorrente sia stata illegittimamente operata. Tale motivazione risulta assorbente rispetto agli altri motivi di invalidità denunciati.

Per quanto poi attiene la legittimazione della ricorrente ad eccepire le invalidità denunciate si rileva che la garanzia prestata (doc. 22) non prevede l'impossibilità di opporre eccezioni bensì unicamente l'obbligo di pagamento a semplice richiesta della banca.

In merito al periculum si rileva infine che “a seguito di una segnalazione illegittima, il periculum in mora è in re ipsa, di talché si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che una ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell'impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini latamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l'iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali” (cfr. Tribunale di Milano, 16.6.2015; Tribunale di Cuneo, ord. del 4.4.2017, Tribunale Torino 25.6.2019).

Alla luce delle considerazioni di cui sopra deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda proposta e deve essere ordinato alla convenuta di procurare la cancellazione della segnalazione della ricorrente a sofferenza presso la centrale rischi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 Cpc

Ordina a [REDACTED] di procurare immediatamente la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi di [REDACTED] oggetto di causa;

Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3150,00 (di cui € 950,00 per fase studio, € 700,00 per fase introduttiva, € 1500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Si comunichi.

Torino, 2 maggio 2022

Il Giudice
dott. Alberto La Manna

Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento